

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/75 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1975****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 486/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 643/75⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 486/75 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 24 marzo 1975 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	Peso vivo	
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	43,820 (b)	43,820 (b)
	b) altri :		
02.01	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	43,820	—
	2. altri :		
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	43,820
	bb) non nominati	43,820 (b)	43,820 (b)
	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	Peso netto	
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	83,258	83,258
	22. quarti anteriori e busti	66,606	66,606
	33. quarti posteriori e selle	99,910	99,910
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
	aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	83,258
	bbb) altri	83,258	83,258
	22. quarti anteriori :		
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	66,606
	bbb) altri	66,606	66,606

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto	
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	99,910
	bbb) altri	99,910	99,910
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :		
	11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	124,887 142,853	124,887 142,853
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	C. altre :		
	I. della specie bovina domestica :		
	a) carni : 1. non disossate 2. disossate	124,887 142,853	124,887 142,853

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, modificato dal regolamento (CEE) n. 241/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammassi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.